



COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 26.04.2012

Delibera pubblicata dal 09.05.2012 al 24.05.2012

Delibera esecutiva dal 20.05.2012

*Regolamento ripubblicato per 15 gg. dal
20.05.2012 al 04.06.2012*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – FINALITA'
- Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 – VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Art. 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I **SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' DEL VIVERE COMUNE**

- Art. 5 – COMPORTAMENTI VIETATI
- Art. 6 – LOCALI DI RITROVO
- Art. 7 – DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

CAPO II **SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 8 – DIVIETI
- Art. 9 – VERDE PRIVATO

CAPO III **IGIENE, SICUREZZA, DECORO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Art. 10 – IMMOBILI PRIVATI
- Art. 11 – MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI
- Art. 12 – EDIFICI ED AREE DISMESSE
- Art. 13 – LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI
- Art. 14 – CANALI DI GRONDA
- Art. 15 – PRODUZIONE DI FUMI ED ESALAZIONI
- Art. 16 – OPERAZIONI DI SPURGO DI IMPIANTI DI SCARICO FOGNARIO
- Art. 17 – USO DI PRESIDI FITOSANITARI
- Art. 18 – LIQUAMI E LETAME

CAPO IV **NETTEZZA PUBBLICA**

- Art. 19 – NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO E DEL TERRITORIO
- Art. 20 – RIFIUTI
- Art. 21 – SGOMBERO DELLA NEVE

CAPO V **QUIETE PUBBLICA**

- Art. 22 – LUOGHI PRIVATI
- Art. 23 – ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 24 – SCHIAMAZZI
- Art. 25 – APPARECCHI SONORI SU VEICOLI
- Art. 26 – PUBBLICITA' FONICA
- Art. 27 – DISPOSITIVI SONORI ANTIFURTO
- Art. 28 – CAMPANE E MEZZI DI AMPLIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO

TITOLO III
SUOLO PUBBLICO

- Art. 29 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- Art. 30 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Art. 31 – OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI E FESTE POPOLARI
- Art. 32 – OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
- Art. 33 – LAVORI SU SUOLO PUBBLICO
- Art. 34 – OCCUPAZIONI PER INIZIATIVE POLITICHE, INFORMATIVE E DI BENEFICIENZA
- Art. 35 – PROCESSIONI, CORTEI, SFILATE

TITOLO IV
TUTELA DEGLI ANIMALI

CAPO I

ANIMALI D'AFFEZIONE

- Art. 36 – PRINCIPI GENERALI
- Art. 37 – DETENZIONE DEI CANI
- Art. 38 – TUTELA DEI GATTI

CAPO II

ANIMALI DA CORTILE E DA STALLA

- Art. 39 – DETENZIONE ANIMALI DA CORTILE
- Art. 40 – DETENZIONE ANIMALI DA STALLA
- Art. 41 – RIFIUTI DEGLI ALLEVAMENTI

CAPO III

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

- Art. 42 – TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

TITOLO V
SANZIONI - NORME FINALI

- Art. 43 – ENTRATA IN VIGORE
- Art. 44 – SANZIONI
- Art. 45 – COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza e la convivenza civile, tutelare la qualità della vita, l'ambiente, gli animali e consentire la fruibilità di beni e spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate, in armonia, e fatte salve, con le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia, ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della Comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana; quando ricorre il termine Comune deve intendersi il Comune di San Bassano.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il Regolamento è efficace in tutto il territorio del Comune negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini. Il Regolamento è altresì efficace nei luoghi privati, di qualsiasi genere, siti nel territorio comunale, quando vi si svolgano attività o si verificano situazioni, i cui effetti producano condizionamenti, o vengano comunque percepiti, all'esterno dei luoghi privati stessi.
2. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le norme contenute nel Regolamento.

Art. 3 – VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento è affidata alla Polizia Locale del Comune di San Bassano ed agli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 57 del c.p.p., nell'ambito delle rispettive competenze e mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.

Art. 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

1. Quando a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva autorizzazione o concessione, questa deve essere richiesta con istanza conforme alla legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario la documentazione integrativa.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
4. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate:
 - senza pregiudizio di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
 - con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni.

5. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio, i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dagli operatori di cui all'art. 3 del Regolamento.
6. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ricevere dal Comune indennità e compensi di sorta in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate, o per motivi di interesse generale.
7. Gli agenti di cui all'art.3 in caso di pericolo sospetto o conclamato, o di pregiudizio di interessi generali, possono ordinare anche verbalmente la sospensione immediata delle attività autorizzate.
8. Nei casi in cui l'autorizzazione può essere sostituita da una dichiarazione di inizio attività, il dichiarante si impegna ad accettare le condizioni elencate al comma 5, nonché ad osservare le prescrizioni aventi validità generale sulle autorizzazioni, riportate nei commi precedenti.

TITOLO II **SICUREZZA E QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE**

CAPO I **SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE**

Art. 5 – COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della qualità del vivere comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b. trascinare o far rotolare sulle strade manufatti o macchinari di qualsiasi tipo;
 - c. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici ed edifici e strutture privati visibili dalla pubblica via;
 - d. danneggiare, rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli, manifesti ed altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico e comunque nei luoghi destinati alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - g. compiere presso fontane e fontanelle pubbliche o comunque su suolo pubblico qualsiasi operazione di lavaggio;
 - h. immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio;
 - i. immergersi nelle acque di tutti i corpi idrici superficiali;
 - j. sedersi o sdraiarsi per terra o sui monumenti;
 - k. usare in pubblico un linguaggio turpe o blasfemo;
 - l. stare in luogo pubblico a torso nudo o con abbigliamento eccessivamente succinto;
 - m. sputare per terra o soddisfare esigenze corporali in luogo pubblico;
 - n. accendere fuochi su suolo pubblico senza autorizzazione;
 - o. apparire in pubblico travisati al di fuori dei tradizionali festeggiamenti del carnevale o simili;
 - p. sulle aree pubbliche sparare mortaretti o simili e fare uso di manganelli di plastica, spray, puntatori laser o di simili oggetti atti ad offendere, imbrattare o comunque molestare persone o animali;

- q. recare disturbo o molestia alle persone suonando senza necessità i campanelli delle abitazioni;
- r. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
- s. procedere all'annaffiatura delle piante in vaso provocando stillicidio sugli spazi pubblici;
- t. stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie e similari su spazi pubblici;
- u. chiedere l'elemosina importunando i passanti;
- v. accedere a giardini, impianti sportivi e proprietà comunali oltre l'orario di chiusura.

Art. 6 – LOCALI DI RITROVO

- 1. I pubblici esercizi, i locali e le strutture di pubblico spettacolo, devono essere dotati di servizi igienici utilizzabili liberamente dalla clientela.
- 2. Ai commercianti ed ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 20 alle ore 5, è fatto divieto di consegnare alla clientela le bevande da asporto contenute in bottiglie di vetro.
- 3. E' fatto divieto di somministrare, vendere o cedere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto ed alle persone con disabilità psichica.

ART. 7 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

- 1. In tutto il territorio del Comune, comprese le strade, le piazze, i parcheggi e tutti gli spazi di proprietà pubblica è vietato il campeggio in tutte le sue forme con veicoli, tende ed affini. E' inoltre vietato scaricare i serbatoi di recupero delle acque dei suddetti veicoli al di fuori dei luoghi appositamente attrezzati.

CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 8 – Divieti

- 1. Nei giardini e nei parchi pubblici è vietato:
 - a. introdursi o sostare nei vialetti e nelle aree riservate ai pedoni con veicoli a motore mentre le biciclette devono essere condotte a mano;
 - b. introdursi o sostare nelle aree verdi con veicoli di ogni genere;
 - c. danneggiare la vegetazione, calpestare o coricarsi nelle aree fiorite o con prato decorativo;
 - d. salire sugli alberi ed appendervi qualsiasi oggetto;
 - e. praticare sport o giochi che possano creare pericolo o arrecare grave disturbo;
 - f. introdurre equini e animali da cortile;
 - g. lasciare che i propri cani defechino od orinino.
- 2. Nelle suddette aree è consentito l'utilizzo di veicoli per bambini o al servizio di persone invalide, mossi a pedali o da un piccolo motore elettrico.
- 3. I suddetti divieti per quanto compatibili valgono anche per le aree verdi e per la vegetazione che si trovano sugli spazi ad uso pubblico di tutto il territorio comunale.

Art. 9 – VERDE PRIVATO

- 1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.

2. I rami degli alberi e le siepi che si protendono sugli spazi pubblici debbono essere mantenuti in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. I proprietari devono rimuovere con sollecitudine rami, foglie o qualsiasi materiale vegetale caduto dalle proprietà laterali sugli spazi pubblici.
4. L'operazione di abbattimento di alberi in aree private deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

CAPO III

IGIENE, SICUREZZA, DECORO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 10 – IMMOBILI PRIVATI

1. Responsabili dell'igiene, della sicurezza e del decoro degli immobili privati sono il proprietario, l'amministratore o il conduttore. E' fatto obbligo ai proprietari di complessi abitativi condominiali di nominare un amministratore ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, anche al fine di procedere celermente con le misure di prevenzione o di risoluzione di inconvenienti igienico-ambientali o riguardanti la sicurezza, in aree comuni dei condomini.

ART. 11 – MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli edifici prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di degrado o incuria il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione qualsiasi parte degli edifici e delle recinzioni prospicienti la pubblica via.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
4. In caso di pericolo di crollo o di caduta di parti dell'edificio sulla pubblica via, i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono transennare la zona ed apporre adeguata segnaletica secondo le prescrizioni degli Uffici Comunali.
5. Sulle facciate degli edifici prospicienti la pubblica via è vietata la collocazione di antenne paraboliche e altre strutture similari.

Art. 12 – EDIFICI ED AREE DISMESSE

1. Sono considerati dismessi gli edifici privati e le aree private scoperte che non sono più utilizzate a regolare scopo abitativo o produttivo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario e anagrafico.
2. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di stabili privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, di provvedere alla manutenzione ed alla custodia degli immobili affinché non servano da abitazione di fortuna per persone senza fissa dimora.

3. Ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori dei suddetti immobili è fatto obbligo:
 - di porre in essere tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili ed alle aree scoperte;
 - di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e le aree scoperte;
 - di mantenere tali immobili in uno stato igienicamente accettabile provvedendo alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere presenti.

Art. 13 – LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI

1. Nell'esecuzione di lavori edili è fatto obbligo di adottare tutte le misure affinché la polvere prodotta non si propaghi sulle aree circostanti pubbliche o private; per lo scarico di detriti direttamente sui cassoni dei veicoli dovranno essere usate le apposite tubature di convogliamento.

Art. 14 – CANALI DI GRONDA

1. Gli edifici prospicienti le aree pubbliche o ad uso pubblico devono essere dotati di canali di gronda e discendenti che convogliano le acque meteoriche direttamente nelle tubature interrate.
2. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato d'efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

Art. 15 – PRODUZIONE DI FUMI ED ESALAZIONI

1. Nei centri abitati e nelle loro vicinanze è vietata la combustione all'aperto di ramaglie e di scarti di vegetazione in genere; tale divieto si estende anche alle case sparse quando i fumi arrechino disturbo agli abitanti.
2. E' vietata la produzione di esalazioni atmosferiche di qualsiasi tipo che arrechino disturbo o molestia alla cittadinanza.
3. I veicoli in sosta o fermata prolungata, sia su suolo pubblico che su aree private, devono avere il motore spento.

Art. 16 – OPERAZIONI DI SPURGO DI IMPIANTI DI SCARICO FOGNARIO

1. Le operazioni di spurgo degli impianti fognari devono essere effettuate con idonea attrezzatura da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.
2. Quando le suddette operazioni vengono svolte su aree private prossime alla pubblica via e visibili da essa, è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune.

Art. 17 – USO DI PRESIDI FITOSANITARI

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune è vietato utilizzare presidi fitosanitari quali diserbanti, insetticidi, anticrittogamici, e similari, su strade, spazi ed aree, pubblici o di libero accesso.
2. Chiunque utilizzi i prodotti di cui al comma 1 su aree private deve evitare che durante la distribuzione gli stessi prodotti, spruzzati, vaporizzati o nebulizzati, raggiungano strade e spazi pubblici o privati esterni alle aree di distribuzione.
3. E' fatto divieto di utilizzare i prodotti di cui al comma 1 nelle giornate ventose.
4. E' fatto divieto di utilizzare i prodotti diserbanti o disseccanti sulla vegetazione a sviluppo verticale come rampicanti, siepi, cespugli legnosi o alberi.

ART. 18 LIQUAMI E LETAME

1. Salvo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale, la distribuzione di letame o liquami in ambito agricolo deve essere effettuata in modo da non creare un accumulo eccessivo di materiale sul terreno, al fine di evitare inquinamento idrico e disturbo olfattivo.
2. Alla distribuzione di letame o liquami sui terreni agricoli posti ad una distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati di San Bassano e Ferie ed a 100 metri dalle case sparse, devono immediatamente seguire le pratiche colturali di interrimento.

CAPO IV NETTEZZA PUBBLICA

Art. 19 – NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO E DEL TERRITORIO

1. Al fine di mantenere la pulizia ed il decoro è vietato:
 - a) gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materiale di qualsiasi natura o consistenza su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico, nei corsi d'acqua e sulle loro sponde e ripe.
 - b) svolgere attività di volantinaggio lanciando o abbandonando sul suolo pubblico, o collocando sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici o infilarli negli infissi o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
 - c) deporre o gettare in qualsiasi luogo pubblico qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
 - d) gettare nei cestini dei rifiuti collocati in luogo pubblico rifiuti domestici;
 - e) spostare, manomettere o insudiciare i contenitori per i rifiuti;
 - f) accumulare rifiuti o depositare materiale in modo disordinato e igienicamente scorretto, nei cortili ed in genere in qualsiasi spazio aperto all'interno dell'abitato o nelle vicinanze di abitazioni.
 - g) depositare negli spazi privati esposti alla pubblica vista rottami, macerie o qualsiasi altro materiale che possa nuocere all'estetica ed al decoro del paese. Il proprietario dovrà provvedere ad evitare che gli stessi spazi vengano invasi da erbe e rovi infestanti.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti un'attività su suolo pubblico di provvedere alla costante pulizia dello spazio occupato e a collocare un numero adeguato di contenitori per i rifiuti minuti. I gestori di pubblici esercizi o negozi dovranno inoltre provvedere alla costante rimozione dei rifiuti riconducibili alla loro clientela, anche al di fuori dei loro locali o degli spazi occupati.
3. I gestori di distributori automatici e di bancomat devono posizionare in corrispondenza dei macchinari dei contenitori per i rifiuti; devono inoltre provvedere alla costante rimozione dei rifiuti riconducibili alla loro clientela abbandonati nelle vicinanze.
4. Qualsiasi materiale utilizzato o gettato durante i festeggiamenti (nuziali, ecc.) dovrà essere rimosso a cura degli organizzatori immediatamente dopo l'evento.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di passi carrabili di ripulire il suolo pubblico dal materiale trascinato dai veicoli che utilizzano i passi carrabili stessi.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta.

Art. 20 - RIFIUTI

1. I rifiuti domestici o assimilati dovranno essere conferiti con le modalità stabilite dall'azienda alla quale il Comune ha affidato la gestione della raccolta dei rifiuti stessi.
2. Con apposito Regolamento sono disciplinate le modalità di conferimento di alcune tipologie di rifiuti alla piazzola di raccolta differenziata.
3. I rifiuti domestici devono essere conferiti al servizio di raccolta in appositi contenitori, sacchi o involucri che, nel caso di ritiro porta a porta, devono essere esposti non prima delle ore 22 della sera precedente il giorno della raccolta. L'esposizione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare pericolo ed in modo da creare il minor disturbo possibile alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; è fatto inoltre obbligo di osservare le eventuali prescrizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.
4. E' vietato depositare su suolo pubblico o aperto al pubblico e su area privata diversa dal cantiere di produzione e non autorizzata a tale scopo, le macerie provenienti da lavori edili.
5. E' vietato abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere e consistenza, nelle acque superficiali e sotterranee.
6. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e consistenza su tutte le strade e loro pertinenze, nei corsi d'acqua, nei campi coltivati, nelle aree incolte, nei boschi ed in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7. Le persone fisiche o giuridiche devono adottare tutte le misure di normale diligenza, atte ad evitare che i rifiuti da loro prodotti o ad esse riconducibili, divengano oggetto degli atti vietati di cui ai commi precedenti, anche commessi da terzi.

Art. 21 – SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili ed agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi in fregio ai rispettivi immobili.
2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
3. Le operazioni di sgombero della neve devono creare il minimo ingombro e fastidio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. E' fatto obbligo, ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili prospicienti la pubblica via, di rimuovere i pericoli causati dalla formazione di

stalattiti di ghiaccio e dallo scivolamento di placche nevose oltre la gronda dei tetti.

5. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio presenti al mercato settimanale, di provvedere alla pulizia dello spazio occupato accumulando la neve rimossa in modo da non recare disturbo alla circolazione di pedoni e veicoli autorizzati.
6. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dalle terrazze dai tetti e balconi devono darne preventiva comunicazione al Comune che può imporre prescrizioni in merito.
7. Il Comune può ordinare ai proprietari, agli amministratori o ai conduttori lo sgombero della neve dai tetti.
8. E' vietato trasferire su suolo pubblico la neve rimossa dai luoghi privati.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 22 – LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati, rumori o suoni fastidiosi per il vicinato o comunque superiori ai limiti di legge.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumori o vibrazioni fastidiosi per il vicinato non possono essere utilizzate dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma 2 potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi, contenendo il volume ad un livello tale da non propagare i rumori alle abitazioni vicine.
4. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchinari azionati da motore ad eccezione delle attrezzature di uffici o di ambulatori medici.
5. Le attività rumorose non professionali (sfalcio erba meccanico, hobbistica, strumenti musicali, ecc.) non possono svolgersi dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

Art. 23 – ATTIVITA' RUMOROSE

1. Le attività lavorative professionali rumorose (cantieri edili, laboratori, officine, ecc.) non si possono effettuare dalle ore 21,00 alle ore 7,00.
2. Per ogni attività lavorativa temporanea che comporti il superamento dei limiti sonori, gli interessati possono richiedere una deroga al Comune il cui atto di assenso andrà esposto al pubblico sul luogo dei lavori.
3. Lo svolgimento di spettacoli musicali all'interno o all'esterno di pubblici esercizi non può essere protratto oltre le ore 24,00. Gli stessi spettacoli devono essere autorizzati dal Comune che potrà dare prescrizioni a tutela della quiete pubblica.
4. Lo svolgimento di spettacoli con diffusione di musica amplificata durante le feste popolari organizzate all'aperto non può essere protratto oltre le ore 24,00.

Art. 24 – SCHIAMAZZI

1. In centro abitato e comunque in vicinanza di abitazioni sono vietati gli schiamazzi, i canti e le grida, specie di persone riunite in gruppo. Durante le ore notturne le persone che si trovano nei suddetti luoghi dovranno usare un tono di voce particolarmente basso evitando inoltre di produrre rumori fastidiosi con qualsiasi tipo di oggetto.

2. I gestori dei pubblici esercizi dovranno fare in modo di evitare i comportamenti di cui al precedente comma da parte della loro clientela nelle vicinanze dei loro locali.
3. Le pedane, i mobili e le strutture, usati per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, dovranno essere realizzate con materiale e modalità tali da non creare disturbo durante il normale uso da parte della clientela.
4. Salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, i veicoli a motore devono essere condotti ed utilizzati in modo da non provocare rumori fastidiosi per la cittadinanza.

Art. 25 – APPARECCHI SONORI SU VEICOLI

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, i suoni emessi dagli apparecchi di diffusione sonora a bordo di veicoli non devono essere udibili dall'esterno dei veicoli stessi.
2. E' vietata qualsiasi emissione sonora a mezzo di impianti di amplificazione esterni.

Art. 26 – PUBBLICITA' FONICA

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, compresi i richiami dei venditori ambulanti, a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
2. In centro abitato è vietato l'uso di impianti di amplificazione sonora durante le iniziative a carattere politico.

Art. 27 – DISPOSITIVI SONORI ANTIFURTO

1. I dispositivi sonori antifurto installati in edifici privati non devono superare i limiti fissati dalla specifica normativa ed in ogni caso la durata massima della durata del suono, ancorchè intermittente, non può essere superiore ai 15 minuti.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, i dispositivi sonori antifurto installati sui veicoli non devono superare la durata di 3 minuti.
3. Gli impianti di allarme devono essere sottoposti a verifica periodica in modo da non recare disturbo o creare ingiustificato allarme.

Art. 28 – CAMPANE E MEZZI DI AMPLIFICAZIONE SONORA DEGLI EDIFICI DI CULTO

1. Il suono delle campane e dei mezzi di amplificazione sonora deve essere regolato in modo da creare il minimo disturbo alla cittadinanza.

TITOLO III **SUOLO PUBBLICO**

Art. 29 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di proprietà o nella disponibilità del Comune è disciplinata dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone O.S.A.P. Tutte le occupazioni suddette sono soggette ad autorizzazione comunale che, per occupazioni di brevissima durata con strutture di minimo impatto sulla circolazione, può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività da presentare direttamente all'Ufficio di Polizia Locale o, in mancanza, all'Ufficio Tecnico; l'occupazione potrà essere effettuata dopo l'assenso, anche verbale, dei predetti uffici.

Art. 30 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico con tavoli, sedie, tende, piante ornamentale ed altre strutture, può essere concessa nelle immediate vicinanze delle attività commerciali o artigianali, prioritariamente a favore dei gestori di dette attività.
2. Tavoli, sedie, tende, piante ornamentali ed altre strutture di cui al comma 1 devono essere mantenute nel rispetto dell'igiene e del decoro; dette attrezzature non devono occultare in alcun modo la segnaletica stradale.
3. Salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, le occupazioni suddette devono essere realizzate in modo da consentire il sicuro ed agevole transito per i pedoni.
4. Le tende non possono avere una sporgenza dalla facciata, superiore alla larghezza del marciapiede e devono avere un'altezza minima di metri 2 misurati dal piano calpestabile al bordo inferiore della tenda.
5. La collocazione di dissuasori di sosta fissi o mobili su aree private attigue a spazi ed aree pubbliche comunali, è soggetta ad approvazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale che potrà dare prescrizioni riguardanti il tipo e la collocazione dei manufatti.

Art. 31 – OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI E FESTE POPOLARI

1. L'occupazione su suolo pubblico per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da apposito regolamento comunale e può avvenire solo nelle aree a tal fine predeterminate.
2. Le feste popolari, che comportano spettacoli ed intrattenimenti musicali e danzanti congiunti alla somministrazione di alimenti e bevande, devono essere effettuate di norma nell'area attigua agli impianti sportivi di via Nonzola.
3. Gli organizzatori delle feste popolari e di altre manifestazioni di richiamo, dovranno provvedere ad organizzare il servizio di regolazione del traffico veicolare della zona.

Art. 32 – OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza la preventiva e specifica autorizzazione comunale che verrà rilasciata con prescrizioni di salvaguardia paesaggistico-ambientale e di versamento dei relativi oneri.

Art. 33 – LAVORI SU SUOLO PUBBLICO

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada, i lavori su suolo pubblico e le relative occupazioni devono essere eseguiti solo dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale osservando le prescrizioni in essa contenute.
2. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da parte dei gestori di servizi pubblici di erogazione di gas, acqua, energia elettrica, servizi di telefonia, manutenzione strade, e nel caso fosse oggettivamente impossibile informare tempestivamente il Comune e richiedere l'autorizzazione prima dell'esecuzione dei lavori e delle occupazioni, l'esecutore dovrà, nel più breve tempo possibile, informare il Comune e richiedere la dovuta autorizzazione.

Art. 34 – OCCUPAZIONI PER INIZIATIVE POLITICHE, INFORMATIVE E DI BENEFICIENZA

1. Le occupazioni di suolo pubblico per iniziative politiche, informative o di beneficenza, possono essere eseguite solo dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale osservando le prescrizioni in essa contenute.

Art. 35 – PROCESSIONI, CORTEI, SFILATE

1. Per poter effettuare processioni, cortei o sfilate su suolo pubblico, è necessaria l'autorizzazione comunale.
2. Gli organizzatori ed i partecipanti dovranno osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

TITOLO IV **TUTELA ANIMALI**

CAPO I **ANIMALI D'AFFEZIONE**

Art. 36 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di San Bassano promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione nei principi stabiliti dalla legislazione statale e regionale, condanna a gli atti di crudeltà e l'abbandono, al fine di favorire, nel benessere degli animali, la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la sicurezza, la salute e l'ambiente. Le successive prescrizioni e disposizioni integrano la vigente normativa statale e regionale.
2. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero, contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Art. 37 – DETENZIONE DEI CANI

1. I proprietari ed i detentori di cani devono impedire che circolino liberamente per la pubblica via, su spazi pubblici o aperti al pubblico. I cani vaganti saranno accalappiati e trasportati al canile rifugio; tutte le spese saranno poste a carico del proprietario o del detentore.
2. Il proprietario o il detentore di cani deve fare in modo che non creino disturbo al vicinato con latrati ed ululati prolungati specialmente nelle ore notturne, in particolare deve porre in essere tutte le misure atte ad evitare i suddetti comportamenti dovuti allo stress dell'animale.
3. Nella pubblica via e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio; ai cani di indole aggressiva deve essere applicata la museruola. Le persone che conducono i cani devono essere fisicamente e psichicamente idonee a mantenere il controllo dell'animale in tutte le situazioni.
4. Sono esentati dalle prescrizioni di cui al comma 3 i cani al servizio delle persone non vedenti, quelli impiegati per servizi di polizia o di soccorso, e in ambito rurale i cani da pastore.
5. E' fatto divieto di condurre o lasciare vagare cani nelle aree in cui il divieto è espressamente indicato da apposita segnaletica.
6. I conduttori di cani su suolo pubblico devono raccogliere immediatamente le deiezioni dei propri animali, a tale scopo devono portare con sé idonea attrezzatura per la raccolta.

7. I conduttori di cani devono evitare che orinino contro veicoli, porte di abitazioni o negozi, ecc.
8. I proprietari e i detentori di cani da guardia devono custodirli in modo che non possano aggredire i passanti; all'ingresso delle proprietà dovrà essere segnalata chiaramente la presenza di cani aggressivi.
9. La detenzione alla catena va per quanto possibile evitata, quando ciò si rende necessario per motivi di sicurezza, la catena deve avere una lunghezza minima di metri 5 e deve essere munita all'estremità di un anello scorrevole su di un cavo aereo di almeno 8 metri di lunghezza e 2 metri di altezza.
10. Ai cani va assicurato un ricovero che offra riparo dal sole, dalle precipitazioni, dalle basse e dalle alte temperature. Il ricovero deve essere realizzato e mantenuto in condizioni tali da garantire il benessere degli animali e non causare inconvenienti igienici.
11. Gli spazi di detenzione dei cani vanno tenuti costantemente puliti ed asciutti e devono avere dimensioni adeguate alla specie ed all'indole dell'animale.

Art. 38 – TUTELA DEI GATTI

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio dove svolgono le funzioni vitali (alimentazione, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.), la territorialità è una loro caratteristica etologica e come tale tutelata ai sensi dell'art. 36 comma 1.
2. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano nelle cure delle colonie feline e collabora con essi ai fini di garantire il benessere dei gatti liberi e la serena convivenza con la cittadinanza.
3. Le persone che hanno cura della colonia felina devono provvedere a mantenere i luoghi di alimentazione e di ricovero in buone condizioni igieniche. E' vietato danneggiare o rimuovere le strutture, o comunque intralciare la gestione delle colonie feline, ed asportarne o contaminarne il cibo e l'acqua.
4. Fatto salvo quanto stabilito dalla legislazione regionale e statale, i proprietari delle aree su cui insiste una colonia felina, nel caso si debbano eseguire lavori che ne rendano necessario lo spostamento, devono farne richiesta al Comune, al fine di salvaguardare l'incolumità dei felini.

CAPO II ANIMALI DA CORTILE E DA STALLA

Art. 39 – DETENZIONE ANIMALI DA CORTILE

1. In centro abitato gli animali da cortile (avicoli e cunicoli) possono essere detenuti solo per consumo familiare e comunque in numero non superiore a 10 per unità immobiliare.
2. I pollai e le conigliere devono essere mantenute in buone condizioni igieniche e devono essere collocate ad una distanza di almeno 10 metri dall'abitazione confinante più vicina.
3. Gli spazi in cui si muovono gli animali da cortile devono essere curati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, il proliferare di insetti o roditori, e il disturbo olfattivo del vicinato.
4. Proprietari e detentori di animali da cortile devono impedire che gli strepiti degli stessi disturbino il vicinato.

Art. 40 – DETENZIONE ANIMALI DA STALLA

1. All'interno del centro abitato è vietato detenere ed allevare per consumo familiare ovini, caprini, equini, bovini e suini; ne è consentita la detenzione quando si configuri un rapporto di affezione fra il detentore e l'animale, nel tal caso, fatta salva la normativa statale e regionale, dovranno essere rispettate le già citate norme e prescrizioni a tutela del benessere degli animali, dell'igiene, del decoro e della quiete pubblica.

Art. 41 – RIFIUTI DEGLI ALLEVAMENTI

1. Gli escrementi, le lettiere usate ed i residui di cibo, degli animali da cortile e da stalla, devono essere accumulati in piccola quantità ed in modo da non provocare disturbo al vicinato.

CAPO III TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 42 – TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

1. Su tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche e private, è fatto divieto di spargere, distribuire o collocare esche avvelenate o sostanze che possano comunque nuocere agli animali, gli interventi mirati alla derattizzazione delle ditte a tale scopo autorizzate devono salvaguardare la fauna selvatica e gli animali d'affezione o da cortile; le suddette ditte devono comunicare preventivamente gli interventi al Comune.
2. Sul territorio comunale è fatto divieto di utilizzo di trappole, tagliole o altri strumenti volti alla cattura al ferimento o all'uccisione di animali. La collocazione di trappole per la cattura esemplari di specie considerate nocive deve essere autorizzata dagli enti preposti e comunicata preventivamente al Comune.

TITOLO V SANZIONI - NORME FINALI

Art. 43 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Bassano.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti le norme adottate in passato dal Comune di San Bassano quali regolamenti, ordinanze e consuetudini, riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo.
3. Il presente Regolamento è all'occorrenza aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 44 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni o il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, sono rilevate dagli organi accertatori nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n.689.
2. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere stabiliti caso per caso dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, fra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. Le violazioni, per le quali non è stato stabilito l'importo della relativa sanzione dalla Giunta Comunale, sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.
4. Il trasgressore o l'obbligato in solido possono corrispondere la somma nei modi indicati nel verbale; non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.
5. Le violazioni alle disposizioni o il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, comportano l'obbligo di cessazione immediata del fatto illecito o dell'attività abusiva, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e/o l'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria; di detti obblighi viene fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
6. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non ottemperino agli obblighi di cui al comma 5 il Comune potrà provvedervi in vece loro ed a spese degli stessi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di inottemperanza di ordinanze del Responsabile del Servizio di Polizia Locale emanate in esecuzione di norme contenute nel Regolamento, o per ripristinare condizioni modificate da atti compiuti in violazione a dette norme, leggi o regolamenti.

Art. 45 – COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

1. Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di San Bassano, a norma dell'art.107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, spettano i compiti di emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ai sensi legge 24 novembre 1981 n.689.
2. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione è adottata entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n.689, e comunque non prima del termine previsto dall'art. 16 della stessa legge.
3. In caso di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981 n.689, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è aumentato fino ad un terzo.
4. Per le violazioni accertate direttamente dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale di San Bassano, competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Sindaco.